



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. n. 14232 del 19 luglio 2016

Autorizzazione a “Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l.” a svolgere le attività di controllo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto prot. n. 13849 del 10 luglio 2015 che autorizza CEVIQ S.r.l. a svolgere le attività di controllo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 su tutti i soggetti che operano all’interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell’Allegato 1 del medesimo decreto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto in particolare l'art. 5 del decreto prot. n. 13849 che stabilisce che il medesimo decreto di autorizzazione scade alla data del 31 luglio 2018;

Visto il decreto 7 novembre 2012 «procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;

Visto, in particolare, l'articolo 13, del predetto decreto 7 novembre 2012, concernente «disposizioni nazionali transitorie di etichettatura – art. 72 del Reg. CE 607/2009»;

Visto il decreto 23 dicembre 2015 concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012;

Vista la proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione Di Origine Controllata "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", prot. n. 0032963 – Pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale n. 99 del 29.04.2016;

Visto il provvedimento prot. n. 0054363 del 12 luglio 2016, concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione Di Origine Controllata "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di protezione e trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

Visto l'art. 10 della proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione Di Origine Controllata "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" allegata al predetto provvedimento, prot. n. 0054363 del 12 luglio 2016, che individua "Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l." quale struttura di controllo per la succitata DOC;

Vista la nota del 14 luglio 2016, ns prot. n. 14025 del 15.07.2016, con la quale "Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l." ha trasmesso il piano di controllo e il relativo tariffario della nuova DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia";

Vista il parere favorevole del 14 luglio 2016 prot. n. 31071/P della Regione Friuli Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul tariffario trasmesso da "Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l." per la DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia";

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l.";

Decreta:

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

A decorrere dal 1° agosto 2016, CEVIQ S.r.l. con sede a Udine, Via Mompugno n. 4, di seguito denominata "struttura di controllo", è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ad effettuare i controlli previsti dall'art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere della denominazione di origine "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia".

**Articolo 2
(Svolgimento dell'attività di controllo)**

1. La struttura di controllo di cui all'articolo 1 deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, gli Enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo, i dati delle dichiarazioni di vendemmia e/o della dichiarazione di produzione ed ogni utile documentazione (in formato elettronico e, ove non possibile, in formato cartaceo) pertinenti la denominazione di origine di cui all'art. 1.

Articolo 3



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

(Durata del provvedimento e Prescrizioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del DM 14 giugno 2012, l'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha durata triennale.
2. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 4

(Modifiche delle indicazioni geografiche)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nella DOC, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Articolo 5

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Direttore Generale
F.to (Dr. Roberto Tomasello)